



CANTINA DI COENGLIANO E VITTORIO VENETO SAC
C.F. - PARTITA IVA - REGISTRO IMPRESE 00190690263
ALBO COOPERATIVE TREVISO N. A142425
Via del Campardo, 3 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)



CANTINA DI SACILE E FONDANAFREDDA SCA
C.F. - PARTITA IVA - REGISTRO IMPRESE 0071800932
ALBO COOPERATIVE PORDENONE N. A120938
Via Brigata Osoppo, 174 - 33074 FONTANAFREDDA (PN)

Relazione dei Consigli di Amministrazione
sul Progetto di Fusione per incorporazione

**di CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA**

**in CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA**

redatta ai sensi dell'art. 2501- *quinquies* codice civile

**Relazione illustrativa degli amministratori al Progetto di Fusione per incorporazione
di CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
in CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA
COOPERATIVA**

Signori Soci,

la presente relazione, redatta assieme dai Consigli di Amministrazione delle Vostre società ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* codice civile, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è volta ad illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico e con particolare riferimento al rapporto di cambio, il progetto di fusione per incorporazione di CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA in CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA, nonché ad illustrare le ragioni e i motivi che giustificano l'operazione con l'indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

1. Illustrazione dell'operazione e motivazioni della stessa.

1.1 Illustrazione dell'operazione

Trattasi di operazione di fusione per incorporazione di una società cooperativa in un'altra, in conformità con gli articoli 2501 e seguenti del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione.

Essendo entrambe le società delle cooperative a mutualità prevalente, i cui soci non godono di particolari diritti, non vi è l'emissione di strumenti finanziari e il rapporto di cambio delle quote è stato stabilito alla pari: non è richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile.

Inoltre, con effetto dalla data di efficacia civilistica della fusione, il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA verrà integrato con tre membri del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, i quali andranno ad aggiungersi agli attuali 15 consiglieri della Cantina Conegliano-Vittorio. Conseguentemente il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 18 membri che rimarranno in carica fino allo scadere dell'attuale Consiglio di Amministrazione, quindi termineranno il loro mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017/2018.

Infine, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2501-*bis* codice civile.

1.2 Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante: "CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA" con sede legale a Vittorio Veneto 31029 (TV) in via del Campardo n. 3, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Treviso – codice fiscale e partita iva n. 00190690263, Repertorio Economico Amministrativo n. 64477, numero d'iscrizione all'albo delle società cooperative a mutualità prevalente di diritto n. A142425. Il capitale sociale sottoscritto alla data di chiusura della situazione patrimoniale al 31/01/2016 è pari ad Euro 7.316.975,35 di cui versati Euro 6.770.674,75.

Società Incorporanda: "CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" con sede legale a Fontanafredda 33074 (PN) in via Brigata Osoppo n. 174, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Pordenone – codice fiscale e partita iva n. 00071800932, Repertorio Economico Amministrativo n. 11261, numero d'iscrizione all'albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A120938. Il capitale sociale sottoscritto alla data di chiusura della situazione patrimoniale al 31/01/2016 è pari ad Euro 179.805,36 di cui versati Euro 172.191,78.

1.3 Motivazioni della Fusione

Vista la contiguità e la potenzialità delle aree rappresentate dalle attuali realtà societarie, si è valutata positivamente l'opportunità di creare una struttura che aggreghi insieme 1.500 produttori viticoli con una superficie complessiva di circa 2.500 ettari di vigneti in produzione. Tale operazione farà nascere una cooperativa che, forte delle risorse umane e delle competenze delle società coinvolte, potrà disporre di una produzione complessiva di circa 400.000 quintali di uva arrivando a detenere una quota molto significativa di prodotto nel panorama delle uve atte a produrre vino Prosecco doc e della nascente Doc interregionale Pinot Grigio delle Venezie, oltre naturalmente a tutte le altre varietà e denominazioni.

La cooperativa avrà così anche una forza rappresentativa nei confronti delle pubbliche istituzioni, Provinciali, Regionali e Nazionali, nonché nel mondo della produzione.

La contiguità dei territori vitati delle attuali cooperative, tra Veneto e Friuli, comporterà anche un'economia di scala in tutte le fasi della raccolta, vinificazione e commercializzazione delle uve conferite dai Soci, e rafforzerà la presenza commerciale sul mercato.

Infine, la valenza nel mondo cooperativo di questa operazione, con la nascita di un polo che con la massima trasparenza si confronterà con i privati in un'ottica tesa alla valorizzazione della nostra intera filiera produttiva.

In sostanza, la fusione dovrebbe portare al raggiungimento di una dimensione critica che permetta un approccio migliore agli obiettivi di mercato e agli strumenti per raggiungerli, ciò

anche alla luce del mutevole contesto in cui attualmente si opera: il tutto con lo scopo primario di garantire una redditività costante e crescente per tutta la propria base sociale.

1.4 Aspetti giuridici

Per effetto della fusione, allo statuto della Società Incorporante CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA (allegato A), verranno apportate le seguenti modifiche, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea:

Testo attuale:

Art. 1

È costituita la Società agricola cooperativa denominata "CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA".

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Vittorio Veneto.

Sui documenti, etichette, carta da lettera, imballi e dovunque sia richiesto da leggi, regolamenti e consuetudini, potranno essere usate per brevità le diciture, gli acronimi, i marchi seguenti:

CANTINA PRODUTTORI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

e disgiuntamente tra loro

CANTINA DI CONEGLIANO;

CANTINA PRODUTTORI DI CONEGLIANO;

CANTINA DI VITTORIO VENETO;

CANTINA PRODUTTORI DI VITTORIO VENETO.

La Cooperativa ha una filiale operativa nel comune di Vittorio Veneto ed una nel comune di Conegliano e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Art. 7

I soci sono tenuti a conferire tutta l'uva da essi prodotta entro le zone geografiche delimitate dalla cooperativa nonché gli altri prodotti agricoli di cui alla lettera b) dell' art. 4.

Sono esentati dall'obbligo del conferimento totale delle uve:

a) i soci che in passato sono stati autorizzati a non consegnare le uve dei terreni (mappali, particelle, etc.) a suo tempo segnalati al fine dell'esonero in parola; tutta la restante produzione di uva, sui terreni diversi dai precedenti, va obbligatoriamente conferita alla cantina;

b) i soci che per particolari tipologie di uve e di loro vinificazione/commercializzazione venissero autorizzati a non conferire queste uve, purché però e soltanto qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che con tale deroga questi soci non possano essere o diventare concorrenziali con gli interessi e gli scopi della cantina; e ciò ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente Statuto e dell'art.2527 del codice civile.

La mancata consegna di quanto impegnato al conferimento, quando non sussiste causa di forza maggiore riconosciuta, pone il socio nell'obbligo di pagare alla cooperativa una penalità

che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento, fatto salvo il diritto della cantina al risarcimento dei danni.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e, qualora la cantina sia O.P. riconosciuta, devono in particolare:

- a) applicare, in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, le regole dettate dalla cantina;
- b) aderire ad un'unica Organizzazione di produttori vitivinicoli;
- c) contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento ai fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi.

Inoltre i soci sono tenuti al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13;
- b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione in merito deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 26

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 9 a 15 eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Nel Consiglio dovranno essere equamente rappresentate le varie zone secondo criteri di ripartizione fissati dal Consiglio uscente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'Assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 23 penultimo comma.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono - alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica – tutti contemporaneamente.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed i Vice presidenti.

Nuova formulazione:

Art. 1

È costituita la Società agricola cooperativa denominata "CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA".

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Vittorio Veneto.

Sui documenti, etichette, carta da lettera, imballi e dovunque sia richiesto da leggi, regolamenti e consuetudini, potranno essere usate per brevità le diciture, gli acronimi, i marchi seguenti:

CANTINA PRODUTTORI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

e disgiuntamente tra loro

CANTINA DI CONEGLIANO;

CANTINA PRODUTTORI DI CONEGLIANO;

CANTINA DI VITTORIO VENETO;

CANTINA PRODUTTORI DI VITTORIO VENETO;

CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA;

PREGIATA CANTINA SA.FO..

La Cooperativa ha una filiale operativa nel comune di Vittorio Veneto (TV), una nel comune di Conegliano (TV) e una nel comune di Fontanafredda (PN) e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Art. 7

I soci sono tenuti a conferire tutta l'uva da essi prodotta entro le zone geografiche delimitate dalla cooperativa nonché gli altri prodotti agricoli di cui alla lettera b) dell' art. 4.

Sono esentati dall'obbligo del conferimento totale delle uve:

a) i soci che in passato sono stati autorizzati a non consegnare le uve dei terreni (mappali, particelle, etc.) a suo tempo segnalati al fine dell'esonero in parola; tutta la restante produzione di uva, sui terreni diversi dai precedenti, va obbligatoriamente conferita alla cantina;

b) i soci che per particolari tipologie di uve e di loro vinificazione/commercializzazione venissero autorizzati a non conferire queste uve, purché però e soltanto qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che con tale deroga questi soci non possano essere o diventare concorrenziali con gli interessi e gli scopi della cantina; e ciò ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente Statuto e dell'art.2527 del codice civile.

La mancata consegna di quanto impegnato al conferimento, quando non sussiste causa di forza maggiore riconosciuta, pone il socio nell'obbligo di pagare alla cooperativa una penalità che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento, fatto salvo il diritto della cantina al risarcimento dei danni.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e, qualora la cantina sia O.P. riconosciuta, devono in particolare:

- a) applicare, in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, le regole dettate dalla cantina;
- b) aderire ad un'unica Organizzazione di produttori vitivinicoli;
- c) contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento ai fondi costituiti per l'esecuzione di programmi

operativi

d) a mantenere il vincolo associativo per un periodo minimo di tre anni.

Al socio produttore, aderente all' Organizzazione di Produttori riconosciuta, che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le seguenti sanzioni:

- Diffida;
- Sanzioni pecuniarie;
- Sospensione a tempo indeterminato;
- Esclusione.

La diffida sarà applicata nei casi di lieve inadempimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione alla cooperativa, che procurino un danno economico alla medesima.

Le sanzioni pecuniarie saranno applicate - dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un regolamento approvato dall'Assemblea – qualora dall'inosservanza degli obblighi del socio produttore derivi un apprezzabile danno economico per la cooperativa.

La sospensione dovrà esser applicata nel caso di ritardo superiore ad un anno nel versamento di eventuali contributi finanziari previsti in caso di esecuzione dei programmi operativi.

L'esclusione dovrà essere irrogata, oltre che nei casi previsti dall'art. 10 (Esclusione) del presente Statuto, qualora il socio produttore venga meno agli impegni assunti nell'attuazione dei programmi operativi, abbia interessi contrastanti con la cooperativa, contravvenga in modo continuativo agli obblighi previsti dal presente articolo, abbia recato alla Cooperativa un danno economico patrimoniale di rilevante entità.

La sottoposizione del socio produttore al procedimento sanzionatorio lascia impregiudicato il risarcimento del danno subito dalla Cooperativa.

Inoltre i soci sono tenuti al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13;
b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione in merito deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 26

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 9 a 21 eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Nel Consiglio dovranno essere equamente rappresentate le varie zone secondo criteri di ripartizione fissati dal Consiglio uscente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'Assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 23 penultimo comma. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono - alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica – tutti contemporaneamente.

Per quanto riguarda la rieleggibilità si fa riferimento alle disposizioni legislative in essere.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed i Vice presidenti.

Ai sensi dell'articolo 2503 codice civile, i creditori delle società partecipanti alla fusione possono opporsi alla fusione entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-*bis* codice civile.

Nessun vantaggio particolare viene riservato a favore degli amministratori delle società partecipanti all'operazione di fusione.

Non esistendo particolari categorie di soci, non è previsto alcun trattamento particolare riservato a questi ultimi.

1.5 Aspetti contabili

La fusione avrà luogo sulla base dei valori delle situazioni patrimoniali delle due società riferite al 31 gennaio 2016 in quanto, ai sensi dell'articolo 2501-*quater* codice civile, entro centoventi giorni da tale data, le società provvederanno al deposito del progetto di fusione presso le rispettive sedi sociali e presso il registro delle imprese di Treviso.

2. Modalità di assegnazione delle azioni della società Incorporante.

Nella valutazione del rapporto di cambio si è dovuto inevitabilmente tenere conto della peculiare natura delle società cooperative in generale, che si prefiggono finalità mutualistiche.

In tali società vige, innanzitutto, il principio della irrilevanza della quota capitale posseduta ai fini del voto in assemblea (principio “una testa - un voto”, articolo 2538 comma 2 del codice civile); in secondo luogo, in caso di liquidazione della società, i patrimoni aziendali residuali sono destinati ex lege ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 11, Legge n. 59/1992); infine, la preminenza delle finalità sociali fanno propendere per la distribuzione fra i soci, in rapporto alla quantità e qualità delle uve conferite e di qualsiasi altro prodotto agricolo dagli stessi consegnato, del ricavato delle vendite dell'esercizio al netto di ogni spesa ed onere (entrambe sono cooperative a mutualità prevalente).

Tutti questi fattori fanno ritenere adeguato un rapporto di cambio delle azioni alla pari, ritenendosi inoltre non sussistere le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci di entrambe le società.

Quindi, ai soci delle cooperative partecipanti alla fusione verranno riconosciute le azioni di capitale sociale che già possedevano nelle rispettive società.

Ne consegue che, per effetto della fusione il capitale dell’Incorporante aumenterà per un importo pari al capitale della Società Incorporata.

3. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla Fusione sono imputate, anche a fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2504-bis codice civile, dalla data dell’ultima iscrizione - in conformità a quanto previsto dall’articolo 2504 codice civile - dell’atto di fusione presso il registro delle imprese competente.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, a decorrere dal 1° settembre 2016. Gli effetti fiscali, ai sensi dell’articolo 172 comma 9 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, retroagiranno al 1° settembre 2016.

4. Riflessi tributari dell’operazione sulle società partecipanti alla fusione.

Oltre a numerosi altri riflessi tributari che esplicheranno effetti di natura operativa sugli obblighi e sulle formalità procedurali e di versamento delle imposte, i principali effetti tributari dell’operazione sono di seguito descritti:

- La fusione di società è regolata, ai fini tributari, dall’articolo 172 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
- La legislazione vigente è improntata a principi di generale neutralità dell’operazione di fusione, che non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all’operazione di fusione né in capo ai relativi soci.
- La Società Incorporante subentra in tutti gli obblighi e diritti tributari alla Società Incorporata, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione. Pertanto gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta e alle ritenute operate, della Società Incorporanda che si estingue per effetto della fusione, sono adempiuti dalla stessa società fino alla data di efficacia della fusione; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla Società Incorporante.
- Le eventuali perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, compresa la Società Incorporante, saranno riportabili in diminuzione del reddito di quest’ultima,

successivamente alla data di efficacia della fusione, nei limiti ed alle condizioni previste dal comma 7 dell'articolo 172 del più volte richiamato D.P.R. 917 del 1986.

- Non vi sono riserve in sospensione di imposta iscritte nel bilancio della società Incorporanda.
- Ai fini delle imposte indirette, la fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972. Secondo tale norma, infatti, non sono considerati cessioni rilevanti ai fini I.V.A. i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

5. Previsioni sulla composizione dell'azionariato a seguito dell'operazione di fusione.

Come sopra precisato, ai soci delle cooperative partecipanti alla fusione verranno riconosciute le azioni di capitale sociale che già possedevano nelle rispettive società, sulla base di un rapporto di cambio alla pari.

Ne consegue che, per effetto della fusione il capitale dell'Incorporante aumenterà per un importo pari al capitale della Società Incorporata.

6. Effetti della fusione sui patti parasociali.

Non risulta l'esistenza di patti parasociali nella Società Incorporante CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA.

7. Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 codice civile.

La proposta di fusione per incorporazione di CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA in CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA non comporta la possibilità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 codice civile a seguito dell'eventuale delibera di approvazione del progetto di fusione, in quanto vi è sostanziale identità tra l'oggetto sociale della Società Incorporante e quello della Incorporata.

Inoltre non sono previste modifiche delle clausole dello statuto che possano dar luogo, ai sensi del citato articolo 2437, al diritto di recesso in capo agli azionisti che non avessero concorso alle relative deliberazioni.


Per il Consiglio di Amministrazione di
CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA
- Il Presidente – Zanette Stefano –



DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO soc
IL PRESIDENTE
(Zanette Stefano)

Fontanafredda, 16 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione di
CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
- Il Presidente – Praturlon Daniele –



CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA
Società Cooperativa Agricola
Via Brigata Osoppo, 174 - Tel. 0434 99101
33074 VIGONOVO di FONTANAFREDDA (PN)
P. IVA e Cod. Fisc. 0 0 0 7 1 8 0 0 9 3 2

“COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA”